REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere relatore
Maria Rita MICCI	Consigliere
Antonio DI STAZIO	Consigliere
Marco FRATINI	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al **n. 59155** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto n. 183/2021, depositata il 15.7.2021;

promosso da:

xx, (c.f.: xx), nato il xx
,
rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Cainelli (c.f. CNLLNE73E42L378J), con studio in Rovereto (TN), al Viale della Vittoria n. 5 e con domicilio eletto presso l'Avv. Giovambattista Ferriolo, con studio in Roma, alla Via Golametto n. 4, pec:

giovambattistaferriolo@ordineavvocatiroma.org.

L'Avv. Elena Cainelli indica l'indirizzo di posta certificata

avvelenacainelli@puntopec.it presso cui dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento;

contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale (c.f.: 80078750587), con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppina Giannico (c.f.: GNNGPP70B57D883T; p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f.: PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (c.f.: CRCLSI68C66F839U; p.e.c.: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonietta Coretti (c.f.: CRTNNT58D53L117B; p.e.c.: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (c.f.: PRDSRG72L16H501O; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512);

per l'annullamento

"della sentenza n. 183/2021 della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, pubblicata il 15.07.2021, sentenza non notificata".

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del 17 gennaio 2024, svolta con l'assistenza del segretario, Dott.ssa Lucia Pellegrino, data per letta, con il consenso delle parti presenti, la relazione del relatore Cons. Giuseppina Mignemi, l'Avv.

Francesco Mangazzo, su delega orale dell'Avv. Elena Cainelli, per l'appellante e l'Avv. Giuseppina Giannico, per l'INPS.

FATTO

Con la sentenza n. 183 del 2021, la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, con riguardo al ricorso proposto da xx - già appartenente al corpo della Guardia di Finanza, in quiescenza dal 7.1.2019 e con anzianità di 16 anni e 4 mesi, alla data del 31.12.1995 -, dichiarava inammissibile la domanda formulata con note depositate da parte ricorrente e respingeva, per il resto, il ricorso inteso ad ottenere il trattamento previsto dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, ritenuto inapplicabile al caso di specie, poiché il militare era cessato dal servizio con anzianità superiore ai venti anni.

Avverso la predetta sentenza, xx proponeva appello, rassegnando le seguenti conclusioni: "*Vogliano codeste Sezioni Centrali Giurisprudenziali di appello accogliere il gravame del sig. xx e, per l'effetto, riformare integralmente la Sentenza n. 183/2021 della Sezione giurisdizionale per il Veneto e dichiarare il diritto dell'appellante alla liquidazione del trattamento pensionistico ordinario con applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, oltre alla liquidazione dalla data di maturazione di ciascun rateo e per ciascuno di essi della maggior somma tra interessi e rivalutazione, fino all'effettivo soddisfo.*".

All'udienza del 18 ottobre 2023, veniva disposto il rinvio della trattazione del giudizio per il mancato rispetto dei termini a difesa.

In data 7 dicembre 2023, si costituiva l'INPS rappresentando che l'Istituto aveva riliquidato il trattamento applicando, sulla quota retributiva della

pensione, l'aliquota del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati fino al 31 dicembre 1995 e che le differenze maturate sui ratei arretrati a seguito della descritta riliquidazione erano state corrisposte con il rateo di pensione di febbraio 2022.

Chiedeva, pertanto, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

All'udienza del 17.1.2024, le parti ribadivano le conclusioni in atti.

DIRITTO

Parte appellata ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere. A detta richiesta, si è opposto l'appellante e, pertanto, la causa va decisa nel merito.

Preliminarmente, quanto al mutamento di domanda asseritamente intervenuto nel corso del giudizio e alla carenza di una previa istanza amministrativa, occorre rilevare che, pure in assenza di una specifica domanda del pensionato in ordine all'esatta determinazione dell'aliquota di rendimento da applicare al trattamento, in ragione del carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti, al giudice è devoluto l'intero rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte, siccome identificativi della *causa petendi* e del *petitum*.

Sicché il perimetro entro il quale la giurisdizione del giudice pensionistico trova fondamento ed esercizio non può che comprendere tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura, la decorrenza della pensione, nonché ogni altra situazione giuridica atta ad incidere sul trattamento di quiescenza (*ex multis*, Sez. III d'App., sent. n. 376 del 2023; Sez. II d'App., sent. n. 262 del 2023).

Va, inoltre, evidenziato che l'originaria domanda - per quanto imperniata sull'applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54, c. 1 - era, però, essenzialmente espressione di un *petitum* sostanziale incontrovertibilmente volto alla riliquidazione della pensione. E non v'è dubbio che, attraverso il principio enunciato nelle sentenze n. 1/QM/2021 e n. 12/QM/2021, le Sezioni riunite, prospettando una diversa interpretazione del medesimo quadro normativo, siano giunte alla determinazione di una aliquota applicabile per il ricalcolo della pensione, proprio come richiesto dal pensionato, ancorché in misura diversa da quella auspicata.

Nel merito, le Sezioni riunite, nella sentenza n. 1/QM/2021, con motivazione che il Collegio condivide e che è da intendersi qui richiamata ai sensi dell'art. 17, n. 1, delle norme di attuazione (Allegato 2) del codice di giustizia contabile, ha enunciato il seguente principio di diritto: «*la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, de(ve) essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, coefficiente da individuarsi, sulla base dei principi esposti, nel 2,44% annuo*.".

L'appello, pertanto, merita accoglimento e, per l'effetto, all'appellante, per la quota retributiva di pensione da liquidarsi con il sistema misto, va riconosciuto il diritto all'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

Sulle somme ritenute spettanti, va, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire,

a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo l'indice FOI/ISTAT relativo all'anno di riferimento (art.167, c. 3, c.g.c., come integrato dall'art. 21, c. 1, delle relative norme di attuazione.).

Le spese di difesa vanno compensate, ai sensi dell'art. 31, c. 3, c.g.c., in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione della domanda e stante l'obiettiva controvertibilità della questione, risolta solo a seguito dell'intervento delle Sezioni riunite di questa Corte.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità, disposta, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, accoglie l'appello, nei termini di cui motivazione.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Dott.ssa Giuseppina Mignemi	Dott.ssa Giuseppina Maio
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Depositata il 19/01/2024

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente